

N. R.G. 6/2021



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione prima civile – Ufficio fallimenti

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati,

dott.ssa Antonella Dragotto – Presidente

dott.ssa Roberta Brera - Giudice

dott. Corrado Croci - Giudice rel.

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° co., I. fall., proposto da THE TOWER s.r.l. in data 25.11.2021;

esaminata la documentazione allegata;

udito il Giudice relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Alessandria in ragione della sede legale della società in Tortona, dove è stata trasferita da Rimini oltre un anno prima dal deposito del ricorso per concordato preventivo;

rilevato che sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2018, 2019 e 2020;

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

considerato che non essendo stata proposta istanza di fallimento e la necessità di verificare se sciogliere la riserva con la presentazione di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di concordato, secondo quanto previsto dall'art. 161, 6° co., 2° periodo, I. fall., il termine da concedersi ai sensi dell'art. 161, 6° co., I. fall. può essere fissato nella misura richiesta di 120 giorni,

considerato che la ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda di concordato "in bianco" nell'ultimo biennio;

ritenuto altresì necessario, attesa la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare sul fabbricato in Comune di Riccione, di ingente valore, e l'elevata esposizione debitoria della società in rapporto ai valori della produzione e all'importo dei crediti, di procedere alla nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, 3° co., 4° periodo, l. fall.;

che non è ostativo a tale scelta del Tribunale la circostanza che la società debitrice abbia in ricorso prospettato l'eventualità di sciogliere la riserva con la presentazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., alternativamente alla proposta di concordato: vero è, infatti, come evidenziato in dottrina, che l'opzione solo annunciata (ma non vincolante) dal debitore non potrebbe condizionare, vincolandolo in senso negativo, il potere del Tribunale di nominare un pre-commissario;

ritenuto, inoltre, per le ragioni di cui sopra, di porre a carico della ricorrente i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, 6° e 8° co., l. fall.:

- preso atto che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2020 e che la situazione patrimoniale aggiornata è stata elaborata al 30.09.2021, deposito di una situazione patrimoniale più aggiornata, e comunque non anteriore alla data di deposito del ricorso ex art. 161 l. fall., il 25.11.2021, entro il 2.01.2022;
- deposito, a cadenza mensile, dal 2.01.2022, della situazione patrimoniale aggiornata della società;
- deposito con produzione separata, a cadenza mensile dal 2.01.2022, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese;
- deposito, a cadenza mensile dal 2.01.2022, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese sull'attività aziendale;
- deposito, con periodicità mensile dal 2.01.2022, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

- deposito, a cadenza mensile dal 2.01.2022, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere verso le banche o intermediari finanziari, con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto rapporti, dal deposito del ricorso, ed una dettagliata esposizione dell'utilizzo degli affidamenti;
- deposito, a cadenza mensile dal 2.01.2022, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare, anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, 7° co., l. fall. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

P.Q.M.

fissa termine di giorni 120 ex art. 161, 6° co., l. fall. a decorrere dal deposito del presente provvedimento;

nomina commissario giudiziale la dott.ssa Gerarda TESSITORE, alla quale attribuisce un fondo spese di € 10.000 a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi anche alla dott.ssa TESSITORE.

Alessandria, 14.12.2021.

Il Presidente

Dott.ssa Antonella Dragotto

Il Giudice rel.

Dott. Corrado Croci